



regolamento assembleare

art. 1 - finalità

1. Il presente regolamento attua le norme dello Statuto dell'associazione “Società Solidale” di seguito indicata anche come “Associazione” e ne regola il funzionamento dei lavori assembleari.

art. 2 - soci

(artt. 5, 6 e 7 dello statuto)

1. La qualità di socio dell'Associazione, i criteri di ammissione ed esclusione dei soci, i diritti e doveri dei soci sono normati dagli articoli 5, 6 e 7 dello statuto sociale.
2. L'ente che chiede l'ammissione come associato deve inoltrare domanda compilata su apposito modulo disponibile presso gli uffici di Società Solidale o online sul [sito di Società Solidale](#). La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal Presidente/Legale Rappresentante dell'ente e corredata dai seguenti documenti:
 - a) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto
 - b) Fotocopia del codice fiscale/partita iva dell'associazione
 - c) Eventuale decreto di riconoscimento della personalità giuridica
 - d) Elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative
 - e) Fotocopia non autenticata di un documento d'identità del Presidente/Legale Rappresentante
 - f) Consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali firmato dal Presidente/Legale Rappresentante
 - g) Copia della Determina di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o Registri vigenti nelle more della piena operatività del RUNTS.
3. Le comunicazioni di cui all'art. 6 commi 3 e 5 dello statuto da parte del Consiglio Direttivo di Società Solidale in merito all'ammissione o il rigetto della richiesta di ammissione come associato potranno essere trasmesse a mezzo e-mail e/o a mezzo posta.
4. Le comunicazioni di cui all'art. 6 comma 7 sono da inviare alla segreteria di Società Solidale a mezzo e-mail e/o a mezzo posta all'attenzione del Consiglio Direttivo.
 - Per il recesso volontario è sufficiente la comunicazione scritta da parte del Presidente/Legale Rappresentante con indicazione del voto unanime da parte del Consiglio Direttivo/Assemblea dell'associazione rappresentata a recedere da socio.
 - La decadenza (per scioglimento dell'ente associato o perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 comma 1 dello statuto sociale) deve essere comunicata a Società Solidale entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento unitamente a:
 - a) Verbale di scioglimento dell'assemblea dell'associazione
 - b) Estinzione del Codice Fiscale dell'associazione.
5. Ai fini di quanto previsto agli artt. 6 comma 6 lettera c), comma 8 e art. 7 comma 1 lettera b) dello statuto per comportamento degno si intende un comportamento, mantenuto dal Legale Rappresentante dell'ente socio o da altra persona nell'esercizio di funzioni di rappresentanza di



un socio di Società Solidale, che non arrechi danno a Società Solidale e che non sia in contrasto con le finalità di Società Solidale.

art. 3 - quota associativa

(art. 7 dello statuto)

1. La quota associativa, qualora prevista dall'assemblea, deve essere versata entro il termine ultimo del 15 marzo dell'anno di competenza o entro 90 giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 6 comma 5 dello statuto, relativa all'ammissione a Società Solidale in qualità di socio. La quota associativa deve essere versata a Società Solidale a mezzo bonifico bancario.
2. Decorsi i termini di cui al comma precedente, sarà inoltrato a mezzo lettera raccomandata o PEC il sollecito scritto di cui all'art. 6 comma 6 lettera c) dello statuto dell'Associazione.

art. 4 - convocazione e funzionamento dell'assemblea

(artt. 9, 10 e 11 dello statuto)

1. Ai fini di quanto previsto all'art. 9 comma 1 dello statuto di Società Solidale si intende per soci in regola con il versamento della quota associativa tutti gli enti iscritti nel libro soci di Società Solidale che abbiano provveduto al versamento della quota entro i termini e con le modalità previste dall'art. 3 del presente Regolamento.
2. Ai fini di quanto previsto all'art. 9 comma 2 dello statuto di Società Solidale si intende per “mandato” l'atto attraverso il quale il Presidente/Legale Rappresentante di un ente socio (mandante) trasferisce ad un'altra persona fisica (mandatario) la rappresentanza dello stesso ente socio in seno all'assemblea dei soci di Società Solidale. Il mandato deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Presidente/Legale Rappresentante dell'ente socio; nel mandato devono essere indicati sia il nominativo del componente titolare che quello del componente supplente.
3. Ai fini di quanto previsto all'art. 9 commi 2 e 5, il socio non può partecipare all'assemblea per il tramite di un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo dell'Associazione; i membri degli Organi Sociali hanno diritto ad intervenire in assemblea senza diritto di voto.
4. Ai fini di quanto previsto all'art. 9 comma 3 dello statuto di Società Solidale, si intende per “delega” l'atto attraverso il quale un ente socio (delegante) attribuisce ad altro ente socio (delegato) la propria rappresentanza in seno all'assemblea dei soci di Società Solidale. La delega deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Presidente/Legale Rappresentante dell'ente socio delegante. Si distinguono le seguenti casistiche:
 - numero di associati a Società Solidale inferiore a 500 soci. Ciascun associato può rappresentare per delega un massimo di 2 (due) associati; può pertanto esprimere un massimo di 3 (tre) voti
 - numero di associati a Società Solidale pari a 500 o più soci. Ciascun associato può rappresentare per delega un massimo di 3 (tre) associati; può pertanto esprimere un massimo di 4 (quattro) voti.
5. Fatto salvo quanto previsto all'art. 9 comma 8 dello statuto Società Solidale e in base a quanto previsto dall'art. 9 comma 12, la convocazione dell'assemblea dei soci dell'Associazione deve contenere:
 - ordine del giorno;
 - luogo, data e orario della prima convocazione e della seconda convocazione;



- numero totale degli enti soci di Società Solidale al momento dell’invio della convocazione e indicazione della relativa tipologia di ETS (distinti in Organizzazioni di Volontariato e Enti di Terzo Settore diversi da Organizzazioni di Volontariato);
 - numero massimo di associati rappresentati da uno stesso ente socio e numero massimo di voti esprimibili da ogni persona fisica, ai fini di quanto previsto all’art. 9 comma 3 dello statuto;
 - il ricorrere di uno dei casi di cui ai commi 12 lettere a) b) c), 13 dell’art. 9 dello statuto e i conseguenti effetti sull’attribuzione di voti esprimibili in assemblea e sulla loro eventuale ponderazione ai fini di quanto previsto all’art. 9 dello statuto comma 12;
 - in caso di convocazione di assemblea chiamata ad eleggere i membri del Consiglio Direttivo, numero di componenti del consiglio direttivo così come determinato dall’assemblea ai sensi dell’art. 10 comma 5 lettera e) e art. 12 comma 2 dello statuto.
6. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all’assemblea. A tal fine il presidente sigla il registro presenze di ogni assemblea in calce ad apposita dichiarazione.
7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo relativamente a convocazione e funzionamento dell’assemblea, si rimanda agli artt. 9,10 e 11 dello statuto sociale.

art. 5 - assemblee mediante mezzi di telecomunicazione

(art. 9 dello statuto)

1. La forma principale e privilegiata di partecipazione degli associati alle assemblee di Società Solidale è quella in presenza.
2. Tuttavia, ai sensi dell’art.9 comma 2 dello statuto, in casi del tutto eccezionali e particolari di emergenza dovuti al contesto organizzativo di Società Solidale o a cause esterne che ne impediscano la realizzazione di riunioni in presenza (accertati e deliberati dal Consiglio Direttivo con congruo anticipo rispetto alla convocazione dell’assemblea dei soci), gli associati potranno essere convocati con modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione e di espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica.
3. Nel caso si verifichi la situazione di cui al comma precedente, con congruo anticipo il Consiglio Direttivo integrerà il presente regolamento con le modalità di svolgimento delle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione e di espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica. Tali modalità dovranno assicurare:
 - l’utilizzo di strumenti informatici/piattaforme idonei a garantire l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto;
 - informazioni chiare ed ufficiali presentate in modo equivalente in tutte le fasi e nei confronti di tutti gli aventi diritto al fine di risultare comprensibili agli interessati e agevolare l’utilizzo delle piattaforme individuate da parte di tutti gli utenti;
 - l’efficace svolgimento dei compiti del presidente (in termini non solo di accertamento dell’identità dei partecipanti ma anche di conduzione dei lavori e di proclamazione dei risultati) e del soggetto verbalizzante, così come l’efficace partecipazione del rappresentante designato.
 - adeguate garanzie e tutele dichiarate dallo statuto e dalla normativa vigente;
 - chiarezza, univocità e omogeneità rispetto agli argomenti relativi all’ordine del giorno sui quali gli associati dovranno esprimersi.



4. Non sono in ogni caso possibili assemblee con forme miste di partecipazione: ogni assemblea sarà pertanto convocata o in totale e sola presenza degli associati o totalmente e unicamente mediante mezzi di telecomunicazione (in questo solo caso si potrà procedere con voto in via elettronica/telematica).

art. 6 - assemblee separate

(art. 9 dello statuto)

Ai sensi dell'art. 9 comma 14 dello statuto, il presente regolamento verrà integrato con le modalità di costituzione e svolgimento di assemblee separate al raggiungimento di un numero di soci non inferiore a 500.

art. 7 - modalità di calcolo della ponderazione differenziata dei voti in assemblea

(art. 9 dello statuto)

1. Nei casi previsti dall'art. 9 comma 12 lettera a) dello statuto, ciascun socio, indistintamente, ha diritto ad un voto singolo con il medesimo valore ponderale di 1 (uno).
2. Nei casi previsti dall'art. 9 comma 12 lettera b) dello statuto, si garantisce che il numero di voti esprimibili in assemblea dai soci ODV superi di una unità il numero di voti esprimibili dai soci diversi dalle ODV. Per effettuare il calcolo di tale ponderazione si applicano le seguenti regole nell'ordine in cui sono riportate:
 - si somma 1 (una) unità al numero di soci diversi dalle ODV;
 - il risultato dell'operazione precedente viene diviso per il numero di soci ODV;
 - la cifra così ottenuta (arrotondata alla seconda cifra decimale) costituisce il peso ponderale attribuito a ciascun voto espresso dai soci ODV;
 - il peso ponderale attribuito ai voti espressi da soci diversi da ODV è pari a 1.Per effetto della ponderazione sopra esposta, il totale dei voti esprimibili risulta superiore al numero totale dei soci aventi diritto di voto.
3. Nei casi previsti dall'art. 9 comma 12 lettera c) dello statuto il totale dei voti esprimibili in assemblea è uguale al numero degli enti soci aventi diritto al voto e per effettuare il calcolo della ponderazione si applicano le seguenti regole nell'ordine in cui sono riportate:
 - si calcolano rispettivamente la cifra di $\frac{1}{3}$ e quella di $\frac{2}{3}$ dei voti esprimibili (calcolate senza arrotondamenti decimali);
 - per ottenere il peso ponderale dei voti esprimibili dai soci ODV, la cifra corrispondente a $\frac{1}{3}$ dei voti esprimibili viene divisa per il numero delle ODV socie aventi diritto di voto (arrotondata alla seconda cifra decimale);
 - per ottenere il peso ponderale dei voti esprimibili dai soci diversi dalle ODV, la cifra corrispondente ai $\frac{2}{3}$ dei voti esprimibili viene divisa per il numero di soci diversi dalle ODV aventi diritto di voto (arrotondata alla seconda cifra decimale).

art. 8 - candidature alle cariche sociali

(art. 7 e 10 statuto)

1. Ai sensi dell'art. 10 comma 5 lettere d), e), h), l'Assemblea dei soci procede alle elezioni delle seguenti cariche sociali:
 - componenti del Consiglio Direttivo



- Presidente
 - membri del Collegio dei Probiviri
2. Ai sensi dell'art. 10 comma 5 lettera f), l'Assemblea dei soci procede alla nomina dell'Organo di Controllo (nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/17, qualora l'associazione venga accreditata come Centro di Servizio per il Volontariato o ne ravvisi la necessità) e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti (nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/17 o qualora se ne ravvisi la necessità) stabilendone l'eventuale compenso.
 3. Possono presentare la candidatura di propri aderenti (persone fisiche) alle cariche sociali di Società Solidale i soci iscritti a Società Solidale al 31.12 dell'anno solare precedente.
 4. I soci possono presentare la candidatura di propri aderenti (una sola persona per l'elezione di ogni organo sociale) iscritti da almeno 1 anno nella propria compagine associativa.
 5. Le candidature dovranno essere espresse dai soci ed inviate in forma scritta (a mezzo posta e/o e-mail e/o PEC) alla segreteria di Società Solidale con almeno sei giorni di anticipo rispetto alla data di prima convocazione dell'assemblea elettiva.
 6. Per la validità delle candidature è necessario allegare:
 - modulo di presentazione candidatura/e redatto secondo i modelli predisposti da Società Solidale adeguatamente sottoscritto dal Presidente/Legale Rappresentante dell'ente socio; il modulo è disponibile sul sito web dell'Associazione e presso gli uffici
 - curriculum vitae e documento di identificazione del/della candidato/a
 - breve descrizione della motivazione alla candidatura
 - apposita autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 dello statuto.
 7. Il Direttore di Società Solidale avrà cura di verificare la validità delle candidature presentate ai sensi dello statuto e del regolamento e di trasmettere l'esito di tale verifica in sede di assemblea elettiva.
 8. Con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data di prima convocazione dell'assemblea elettiva sarà data comunicazione dell'elenco delle candidature valide tramite il sito web dell'Associazione. In particolare per ciascuna candidatura valida ricevuta si darà evidenza di:
 - nome e cognome della persona candidata
 - curriculum vitae della persona candidata
 - breve descrizione della motivazione alla candidatura
 - denominazione dell'ente socio che ha presentato la candidatura con indicazione della relativa tipologia di ETS ai fini di quanto previsto dall'art. 12 comma 4 dello statuto.
 9. In caso di costituzione di un seggio elettorale ai sensi dell'art. 9 comma 6 dello statuto il presidente e i due scrutatori nominati dall'assemblea saranno coadiuvati dallo staff di Società Solidale nell'espletamento delle loro funzioni.
 10. La scheda elettorale riporterà il nominativo in ordine alfabetico dei candidati e la denominazione dell'associazione socia con indicazione della relativa tipologia di ETS.
 11. Ai fini dell'applicazione della ponderazione dei voti tra i soci diretti, di cui all'art. 9 comma 12 lettere b), c) dello statuto, le schede elettorali avranno colore diverso per le OdV e gli altri ETS.
 12. In seguito alla votazione dell'assemblea viene stilata una graduatoria dei candidati seguendo l'ordine decrescente di preferenze ricevute. Per la sola elezione del Consiglio Direttivo si rimanda al successivo art. 9.
 13. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio elettorale darà lettura della graduatoria definitiva e comunicazione dei candidati che risulteranno eletti.
 14. Ai sensi dell'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 117/2017, tutti coloro che assumono cariche sociali nell'Associazione devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità e indipendenza così come stabiliti all'art.8 commi 3, 4, 5, 6 dello statuto sociale.



art. 9 - elezione del consiglio direttivo

(art. 12 dello statuto)

1. La determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo da parte dell'assemblea di cui all'art. 12 comma 2 dello statuto non può avvenire in occasione di un'assemblea elettiva.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 5, ogni associato potrà esprimere un solo membro nel Consiglio Direttivo. In ogni caso, un coordinamento, federazione, rete associativa o associazione di secondo livello, comunque denominati o organizzati, potrà esprimere un solo membro (fra i soggetti appartenenti ai propri associati) per la candidatura nel Consiglio Direttivo di Società Solidale, scelto tra i soggetti appartenenti ai propri associati.
3. Ogni socio potrà dare la preferenza fino al massimo del 50% del numero dei componenti del consiglio Direttivo determinato dall'assemblea, arrotondato all'unità superiore. Oltre tale numero, il voto sarà nullo.
4. Per il conteggio delle preferenze ricevute da ciascun candidato si applicano le regole di voto di cui all'art. 9 comma 12 dello statuto e dettagliate nell'art. 8 del presente regolamento.
5. In seguito alla votazione dell'assemblea viene stilata una graduatoria dei candidati seguendo l'ordine decrescente di preferenze ricevute.
6. Qualora nella compilazione della graduatoria si riscontri una eventuale parità di preferenze tra candidati, sarà posto in posizione superiore il candidato di minore età anagrafica.
7. Qualora non fosse possibile dirimere l'eventuale parità con l'attuazione dei criteri sopra elencati, si procederà per estrazione, di cui verrà data immediatamente comunicazione all'assemblea.
8. Al fine di procedere con l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'art. 12 comma 4, nel caso in cui le OdV costituiscano almeno un terzo (1/3) dei soci (calcolato senza arrotondamenti decimali), in via preliminare verrà assegnato un terzo (1/3) dei seggi ai candidati espressi da ODV socie. Successivamente, l'assemblea può procedere alla nomina del numero mancante di consiglieri attraverso il semplice scorrimento di graduatoria.
9. Al termine delle operazioni di scrutinio ed attribuzione dei seggi in Consiglio Direttivo, il presidente del seggio elettorale darà lettura della graduatoria definitiva e comunicazione dei candidati che risulteranno eletti.
10. La graduatoria manterrà la propria validità per tutto il periodo intercorrente fino alla successiva assemblea elettiva e verrà utilizzata in caso di morte, revoca, decadenza o dimissioni di un membro del consiglio direttivo per procedere alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 12 comma 8 dello statuto.

art. 10 - elezione del presidente

(art. 13 dello statuto)

1. Ogni socio potrà dare una sola preferenza; oltre tale numero, il voto sarà nullo.
2. Per il conteggio delle preferenze ricevute da ciascun candidato si applicano le regole di voto di cui all'art. 9 comma 12 dello statuto e dettagliate nell'art. 8 del presente regolamento.
3. In seguito alla votazione dell'assemblea viene stilata una graduatoria dei candidati seguendo l'ordine decrescente di preferenze ricevute.
4. Qualora nella compilazione della graduatoria si riscontri una eventuale parità di preferenze tra candidati, sarà posto in posizione superiore il candidato di minore età anagrafica.



5. Qualora non fosse possibile dirimere l'eventuale parità con l'attuazione dei criteri sopra elencati, si procederà per estrazione, di cui verrà data immediatamente comunicazione all'assemblea.

art. 11 - elezione del collegio dei probiviri

(art. 16 dello statuto)

1. Ogni socio potrà dare una sola preferenza; oltre tale numero, il voto sarà nullo.
2. Per il conteggio delle preferenze ricevute da ciascun candidato si applicano le regole di voto di cui all'art. 9 comma 12 dello statuto e dettagliate nell'art. 8 del presente regolamento.
3. In seguito alla votazione dell'assemblea viene stilata una graduatoria dei candidati seguendo l'ordine decrescente di preferenze ricevute.
4. Qualora nella compilazione della graduatoria si riscontri una eventuale parità di preferenze tra candidati, sarà posto in posizione superiore il candidato di minore età anagrafica.
5. Qualora non fosse possibile dirimere l'eventuale parità con l'attuazione dei criteri sopra elencati, si procederà per estrazione, di cui verrà data immediatamente comunicazione all'assemblea.

art. 12 - nomina dell'organo di controllo

(art. 15 dello statuto)

1. Qualora si debba procedere ad una nuova nomina dell'Organo di Controllo, i soci procederanno all'invio delle candidature secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 15 comma 2 dello statuto sociale, i candidati dovranno essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. Ogni socio potrà dare una sola preferenza; oltre tale numero, il voto sarà nullo.
4. Per il conteggio delle preferenze ricevute da ciascun candidato si applicano le regole di voto di cui all'art. 9 comma 12 dello statuto e dettagliate nell'art. 8 del presente regolamento.
5. In seguito alla votazione dell'assemblea viene stilata una graduatoria dei candidati seguendo l'ordine decrescente di preferenze ricevute.
6. Qualora nella compilazione della graduatoria si riscontri una eventuale parità di preferenze tra candidati, sarà posto in posizione superiore il candidato di minore età anagrafica.
7. Qualora non fosse possibile dirimere l'eventuale parità con l'attuazione dei criteri sopra elencati, si procederà per estrazione, di cui verrà data immediatamente comunicazione all'assemblea.

art. 13 - revoca di alcuni organi sociali da parte dell'assemblea

(art. 10 dello statuto)

1. La facoltà di revoca spetta unicamente all'assemblea e le modalità di cui al presente articolo si applicano ai membri dei seguenti organi sociali:
 - Consiglio Direttivo;
 - Organo di Controllo, relativamente ai membri di nomina dell'assemblea, e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - Collegio dei Probiviri.
2. La revoca di uno o più membri degli organi sociali di cui al comma 1 può essere proposta all'assemblea ordinaria su istanza scritta di almeno 1/10 dei soci aventi diritto di voto. L'istanza



di revoca deve essere trasmessa al presidente dell’Associazione tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Il presidente dell’Associazione è tenuto a convocare l’assemblea ordinaria e ad inserire la proposta di revoca all’ordine del giorno entro 4 mesi dalla presentazione dell’istanza, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 dello statuto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda allo statuto sociale di Società Solidale approvato dall’assemblea straordinaria dei soci il 14.11.2020